



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0004091 - 25/07/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:ac

Roma, 25 LUG. 2013

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Enna**  
**Piazza Garibaldi, 1**  
**94100 Enna**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 173/2013\_ formazione professionale continua*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 17 giugno u.s., in merito alla obbligatorietà dello svolgimento della FPC di un iscritto dell'Albo che svolge l'attività di Revisore Contabile per una società di Revisione, si osserva quanto segue.

Come previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del Regolamento di FPC approvato dal Vostro Ordine il 5 febbraio 2008, l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua spetta, qualora ne avanzino richiesta, agli iscritti che non esercitano alcuna attività professionale.

Si precisa che l'attività di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione. Pertanto, se un iscritto svolge tale attività, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ed è quindi soggetto all'obbligo della FPC.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione